

STATUTO

KRONOS SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEPRANDONE AP VIA
AMENDOLA 34

Numero REA: AP - 306216

Codice fiscale: 02572890446

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO
DI RACCOLTA N. 25129**

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e degli artt. 25 e seguenti del D.L. 179/2012, convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, una società a responsabilità limitata impresa sociale con la denominazione **"Kronos srl impresa sociale"**.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede nel comune di Monteprandone (AP), all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo mediante deposito della relativa dichiarazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. e non comporterà modifica dell'atto costitutivo.

La società, a mezzo dell'organo amministrativo, potrà istituire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, operative e amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - DURATA

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

A ciascun socio è consentito il diritto di recesso con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4 - OGGETTO

La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro diretta a realizzare finalità di interesse generale con prodotti o servizi innovativi ad alto valore socio-culturale, socio-educativo, socio-sanitario e tecnologico, nei seguenti settori di cui all'Articolo 2, comma 1, del D.Lgs 112/2017:

a. Interventi e servizi sociali

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, gestire sportelli di ascolto per il sostegno dei bisognosi, in cui coinvolgere professionisti e volontari, in modo da accogliere, ascoltare, indirizzare le persone. L'obiettivo è rispondere alle richieste di tutte le fasce di età e di popolazione, ognuno per i propri bisogni e necessità, dando loro l'aiuto di cui necessitano, costruendo e mantenendo un filo diretto con gli uffici competenti (a titolo esemplificativo Enti pubblici, ASL, AST, ATS, UEPE).

- Sportello itinerante, o automezzo che sia su camper o in altra struttura idonea, che offra i servizi propri dell'impresa nelle zone montane e dell'entroterra.

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, gestire servizi e attività di promozione sociale.

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, gestire progetti, servizi e attività in rete e in partnership con

Comuni, enti pubblici e privati e religiosi, associazioni, organizzazioni nazionali e internazionali.

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, organizzare e gestire attività con anziani e disabili volte a favorire la socializzazione, l'apprendimento di nuove abilità e competenze. In generale, corsi di carattere intergenerazionale per favorire l'educazione e la conoscenza della cultura del territorio.

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, gestire attività con i ragazzi volte a stimolare la socializzazione, la creatività; favorire la scoperta di realtà di volontariato; mettere a frutto risorse e capacità, prevenzione del disagio giovanile.

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, gestire attività mirate alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società e contro la discriminazione di genere.

- Ideare, progettare, realizzare, coordinare, gestire attività e servizi mirati al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo di individui con sconto pena.

b. Interventi e prestazioni sanitarie

- Contatti con medici di medicina generale per sostegno integrato ai loro assistiti.

- Rete solidale con laboratori di analisi, medici specialisti, strutture per la riabilitazione, centri per esecuzione esami strumentali.

- Assistenza domiciliare e trasporto.

c. Prestazioni socio-sanitarie

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire uno sportello di ascolto che offra sostegno psicologico, legale, mediazione linguistica e culturale, di counseling, di coaching.

- Ideare, realizzare, coordinare e gestire un punto di informazione o di segreteria socio-sanitari.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire una rete di professionisti socio-sanitari che si mettano a disposizione per le persone che ne necessitano e si trovano in condizione di difficoltà

d. Educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- L'impresa sociale anche nella prospettiva dell'internazionalizzazione delle imprese culturali e creative dal carattere innovativo potrà svolgere le seguenti attività:

creazione e sviluppo di imprese innovative, sostegno allo sviluppo di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti, nel perseguire finalità generali di pubblica utilità per il sostegno della competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita imprenditoriale, sociale e umana, anche ricercando sinergie con le Università, i centri di ricerca, istituti scolastici, i poli tecnologici e

i laboratori di innovazione, promuovere processi di innovazione formali e informali;
promuovere, gestire e condurre attività di ricerca interdisciplinare ed applicata e di formazione e divulgazione, di sostegno allo sviluppo economico ed imprenditoriale, nei diversi ambiti.

Ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti compensativi informatici.

- Ricerca e studio dell'alimentazione con i suoi benefici psicofisici.

- Ideare, realizzare, coordinare e gestire corsi, seminari e progetti volti al benessere delle persone per curare il corpo e l'anima.

e. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire corsi, seminari e progetti anti-spreco.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire corsi, seminari e progetti per la salvaguardia del creato e per lo sviluppo di una coscienza ecologica.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire corsi e attività di pet-therapy

f. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire attività e servizi di riqualificazione e riutilizzo di terreni e caseggiati in stato di abbandono.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire attività per la conoscenza, la salvaguardia e il recupero delle piante officinali e loro riutilizzo.

g. Formazione universitaria e post-universitaria

- Collaborare a progetti di innovazione e ricerca con Istituti pubblici e privati e con le Università in tutte le forme di partecipazione consentite dalla legge.

- Promuovere, progettare, gestire e coordinare iniziative di studio, attività di ricerca, di assistenza, di consulenza e di analisi, di diffusione di esperienze, di metodologie e di informazioni anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi per tesi di laurea.

- Sviluppo della comunicazione, dei social media e dell'intelligenza artificiale; intersezione tra tecnologia e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici e umanistici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale.

h. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

- Collaborare con enti che possano effettuare studi e ricerche che diano la reale misura quantitativa e qualitativa delle necessità cui far fronte e quindi facilitino l'individuazione dei percorsi più idonei da attivare per la

realizzazione degli scopi istituzionali passando da progetti che a scopo esemplificativo sono di riqualificazione di prodotti (ad es. abbigliamento, igiene della persona ecc), insediamento di punti di raccolta, strutturazione di ponti della solidarietà.

- Sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare sulla trasformazione dei beni comuni come ricaduta della ricerca scientifica, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi e dei sistemi educativi, esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, nonché alla elaborazione di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile.

- Elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi della conoscenza scientifica e tecnologica in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni Unite.

i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

- Promozione e gestione centri espositivi e congressuali, cinema e teatri.

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di corsi e seminari di teatro, musicoterapia, arteterapia, teatrocounseling, dizione, canto.

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di corsi e seminari sull'editoria, di scrittura creativa, giornalismo e fotografia.

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione della pubblicazione di prodotti editoriali (libri, periodici, albi illustrati e simili).

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di corsi e seminari sull'alimentazione, sulle discipline olistiche, l'aromaterapia, l'armocromia, la cristalloterapia, di medicina cinese.

j. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di corsi e seminari di public speaking, per deejay e operatori radio.

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di una web radio.

- Ideazione, realizzazione, organizzazione di un'aggregazione radiofilofonica per le associazioni con la possibilità di gestire questa attività con il coinvolgimento di persone di qualsiasi età e provenienza che necessitino di essere recuperate.

k. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di

attività per il dialogo interreligioso.

- Ideazione, realizzazione e organizzazione di corsi e seminari per la conoscenza delle culture religiose attraverso i luoghi e le storie.

- Ideazione, realizzazione e organizzazione di attività per lo scambio interculturale e interreligioso.

- Ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di escursioni che valorizzino il territorio e portino alla riscoperta di tradizioni, usi e costumi.

l. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e ad al contrasto della povertà educativa

- Ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di corsi di alfabetizzazione, di italiano per stranieri, di educazione civica, di supporto per DSA e BES, attività di doposcuola per sostegno con i compiti, ludoteca. In generale, attività di recupero sia formativo che pedagogico ed educativo.

- Ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di corsi di prevenzione e di sensibilizzazione alle povertà educative e campagne di sensibilizzazione su temi di interesse sociale e culturale nelle scuole con ragazzi e adulti.

- Ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di corsi e attività per la prevenzione del bullismo, del cyber-bullismo, dei disturbi del comportamento alimentare, della violenza di genere.

m. Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore

- L'impresa potrà aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, organismi, movimenti o associazioni, ETS, interessati alle attività dell'impresa stessa di cui condividano finalità e mission, stipulando convenzioni o accordi.

- L'impresa potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre imprese o società aventi scopo analogo o affine al proprio; nonché concedere fidejussioni e garanzie reali o personali in genere, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del Testo Unico in materia bancaria e creditizia per lo svolgimento di attività finanziarie vietate ed esclusa ogni attività di cui ai decreti legislativi 415/96 e 58/98; a titolo meramente esemplificativo quando, avendo acquisito partecipazioni in altre società, sia chiamata, quale socio, a prestare le suddette garanzie.

- Promozione, sostegno e diffusione dell'impresa sociale ovvero di tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli

enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come definita dagli articoli 1 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

n. Cooperazione allo sviluppo

- Promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di informazione, formazione, assistenza sulle principali politiche e strumenti regionali, nazionali, internazionali, europei, per lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche mediante organizzazione di convegni, eventi, business meeting e pubblicazioni.

- Promuovere, progettare, gestire e coordinare attività finalizzate alla costituzione di nuove imprese, mediante attività di informazione, orientamento, formazione e assistenza, dallo sviluppo dell'idea fino allo sviluppo di start up.

- Promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di promozione delle imprese sociali sui principali mercati nazionali ed esteri attraverso azioni mirate all'innovazione di prodotto, di processo di business.

- Promuovere, progettare, gestire piattaforme di cooperazione per la promozione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico a supporto dell'integrazione sociale.

o. Attività commerciali, produttive, di educazione e formazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata

- Promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi volti all'ottenimento di finanziamenti, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea inerenti agli scopi dell'impresa.

- Realizzazione di prodotti da vendere online o vendita diretta che siano equi e solidali, volti al riciclo e al riuso con attenzione ai temi ambientali e sociali.

- Sportello di raccolta.

- Sportelli per incrociare domande e offerte di lavoro, aiuto alla creazione di curriculum vitae. Contatti con aziende che si mettono a disposizione per il recupero di persone con difficoltà momentanea di qualsiasi natura.

- Attività di ristorazione.

p. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 art. 2 d. lgs. 112/2017

- Organizzazione corsi di formazione e servizi qualificati forniti da esperti competenti e professionali

negli ambiti di interesse dell'impresa.

- Accoglienza tirocinanti, borse lavoro, servizio civile, accoglienza soggetti svantaggiati

q. Alloggio sociale oltre ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

- Aderire, promuovere e sostenere progetti propri o in accordo con altri enti, associazioni o organizzazioni che prevedano la gestione di attività e interventi volti ad affrontare l'emergenza abitativa.

- Aderire, promuovere e sostenere progetti propri o in accordo con altri enti, associazioni o organizzazioni che facciano riferimento all'abitare solidale di famiglie, anziani soli, coppie, giovani, genitori single o separati.

- Ideazione, promozione, coordinamento e gestione di progetti di co-housing.

- Ideazione, promozione, coordinamento e gestione di progetti di accoglienza per senza fissa dimora.

- Ideazione, promozione, coordinamento e gestione di progetti di accoglienza di famiglie parzialmente capienti e mediazione nelle dinamiche abitative.

- Ideazione, promozione, coordinamento e gestione di alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

- Ideazione, promozione, coordinamento e gestione strutture a carattere residenziale o semiresidenziale per l'accoglienza di vittime di tratta, vittime di abusi, soggetti affetti da dipendenze.

- Ideazione, progettazione, coordinamento e gestione di attività di accoglienza di persone come b&b e agriturismo.

r. Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti

- Attività ed iniziative volte all'integrazione con particolare attenzione alla lingua e alla cultura in senso ampio, comprendendo oltre al patrimonio artistico, linguistico e culturale, anche la cucina, usi, costumi e tradizioni.

- Collaborazione con enti, associazioni, organizzazioni per la ricerca del lavoro, con progetti innovativi per l'inserimento sociale ed il benessere psico-fisico.

- Ideazione, progettazione, coordinamento e gestione di servizi, attività e strutture di prima accoglienza con accompagnamento al disbrigo di pratiche amministrative e sanitarie, inserimento scolastico, educazione civica.

s. Microcredito

- Ideare, realizzare, organizzare, gestire e promuovere uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai

servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione, proponendo soluzioni alternative per microimprese e individui per lo sviluppo di attività produttive che possano avviarsi e svilupparsi libere dall'usure.

t. Agricoltura sociale

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire progetti di economia agricola solidale e di allevamenti, con la possibilità di produzione e vendita di alimenti.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire la produzione di prodotti di medicina omeopatica e di erboristeria.

- Ideare, realizzare, coordinare, gestire orti solidali

u. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

- Ideazione, realizzazione, coordinamento e gestione di attività olistiche e meditative (es. yoga, pilates, mindfulness) per il benessere della persona.

- Ideazione, realizzazione, coordinamento e gestione di attività sportive alternative quali calcio-balilla, ping pong, scacchi.

- Ideazione, realizzazione, coordinamento e gestione di attività ludiche.

v. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

- Ideazione, progettazione, coordinamento e gestione di attività e servizi di riqualificazione e utilizzo di spazi e beni confiscati alle mafie.

Inoltre, l'impresa potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'impresa.

In via non prevalente, l'impresa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE -

PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Il capitale sociale è di Euro 3.000,00 (tremila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

A liberazione del capitale sociale, con l'osservanza dei limiti di legge, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ritenuti utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, ivi compresi, oltre al denaro, beni in natura, crediti e obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria ovvero dal versamento, a titolo di

cauzione, del corrispondente importo in denaro.

L'aumento del capitale sociale a pagamento, mediante nuovi conferimenti, in denaro o in natura ovvero a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, da esercitarsi nel termine fissato dalla delibera nel rispetto di quello minimo previsto dalla legge.

La decisione potrà anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

In tutti i casi in cui l'aumento di capitale sia offerto anche o solo a terzi, l'assemblea che lo delibera può decidere che avvenga con l'emissione di quote ascrivibili ad una categoria diversa da quelle ordinarie, ossia prive del diritto di voto, tutte aventi il medesimo valore nominale, il cui numero sarà la risultante della divisione della cifra di aumento per il valore nominale contestualmente deciso.

L'emissione di detta particolare categoria di quote sarà condizionata alla presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla normativa recata dal combinato disposto del d.l. n. 50/2017 (convertito dalla Legge 96/2017) e del d.lgs.n. 129/2017 (in materia di PMI), il cui accertamento è affidato anche alla redazione della documentazione prescritta dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1.

In presenza di diverse categorie di quote, ossia anche di quote prive del diritto di voto, qualora la società deliberi successivamente un aumento di capitale, i soci avranno diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conseguente diritto di recesso, in tale ultima ipotesi, qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione).

In deroga al disposto dell'articolo 2482, comma secondo c.c., qualora consti il consenso unanime dei soci confermato in sede assembleare e risultante dal relativo verbale, può essere omesso il preventivo deposito nella sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati.

Articolo 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e nella piena osservanza delle norme in materia di impresa sociale.

Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intenderanno sempre infruttiferi.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite oppure trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

Articolo 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative e possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

E' ammessa l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, con indicazione dello specifico diritto riconosciuto ad uno o più soci. Tali diritti potranno essere introdotti, eliminati, trasmessi o modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Articolo 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Fatta eccezione per l'ipotesi del trasferimento delle partecipazioni sociali al coniuge, agli uniti civilmente, ai conviventi di fatto o ai parenti in linea retta, il socio che intenderà cedere, a titolo oneroso per un corrispettivo fungibile, la propria quota di partecipazione o parte di essa, dovrà preferire, a parità di condizioni, gli altri soci. A tal fine dovrà dare comunicazione del prezzo di vendita e del nome dell'acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese agli altri soci, i quali potranno esercitare tale diritto entro trenta giorni dalla ricezione sempre a mezzo di lettera raccomandata. Decorso infruttuosamente tale termine, il socio potrà liberamente cedere al terzo la propria quota. Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione la quota verrà acquistata, in proporzione alle quote già possedute, da tutti coloro che sono interessati all'acquisto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non sarà soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato inoltre al

preventivo gradimento da parte dell'organo amministrativo, che verrà espresso ogni qualvolta detto trasferimento consenta l'ingresso in società di persone (fisiche o giuridiche) idonee a collaborare proficuamente al raggiungimento degli obiettivi della società in base alle esigenze contingenti così come previamente evidenziate in apposita relazione dell'organo amministrativo stesso.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione come sopra detto, deve comunicare all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r o anche a mezzo posta elettronica certificata, l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente e chiedere allo stesso organo di esprimere il proprio gradimento. L'organo amministrativo tempestivamente assumerà la propria decisione che sarà comunicata, altrettanto tempestivamente, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente. In mancanza di risposta entro venti giorni dalla formulazione della richiesta, il gradimento si intende concesso. In caso di mancato gradimento, la società dovrà procurare al socio cedente altro acquirente gradito al corrispettivo stabilito per il recesso, altrimenti spetterà al potenziale alienante il diritto di recesso.

Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci sia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

I provvedimenti (lato sensu intesi) di diniego di ammissione di soci possono essere sottoposti dall'istante (lato sensu inteso) al giudizio dell'assemblea, che dovrà essere, al tal fine, tempestivamente convocata.

Articolo 9 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi indicati dall'art. 2473 c.c. e dalle norme in esso richiamate. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviata all'indirizzo della sede sociale entro 15(quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il diritto potrà essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà comunicare ai soci i

fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio alla società dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio, la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutato secondo i termini, le modalità e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2 D.lgs 112/2017.

Articolo 10 - ESCLUSIONE

L'esclusione dei soci deve avvenire, nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

Articolo 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti, di qualsiasi materia, anche di straordinaria amministrazione, che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci potranno essere adottate con metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata con le maggioranze previste dalla legge e dal presente atto costitutivo mediante approvazione per iscritto di un unico documento sottoscritto dai soci in cui dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Sarà necessario l'utilizzo del metodo assembleare in tutti i casi previsti dalla legge.

Articolo 12 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea avverrà a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai soci

almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure, nello stesso termine, con avviso recapitato a mano con sottoscrizione per ricevuta, via telegramma, telefax ovvero posta elettronica certificata. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E' consentito ad ogni socio richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima, l'assemblea non risultasse regolarmente costituita.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

Il socio in mora nei versamenti non potrà partecipare alle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2466 quarto comma del codice civile. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta che sarà conservata dalla società, anche da soggetto non socio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più giovane in caso di due o più amministratori. In difetto, da colui che viene designato a maggioranza assoluta degli intervenuti, che, con la stessa maggioranza, nominano pure un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigerne e regolarne lo svolgimento dei lavori ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, ai sensi di legge. In caso di modificazioni dell'atto costitutivo o statuto, di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica rilevante dei diritti dei soci e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente

atto costitutivo e quelle previste dalla legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea può svolgersi anche con mezzi audio-video, con le dovute garanzie e purché Presidente e Segretario siano presenti nello stesso luogo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

- Articolo 13 -

**REQUISITI DI ONORABILITA' PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA
DELLE CARICHE SOCIALI**

I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituirà causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per i delitti contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 (cinque) anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale o imprenditoriale.

Devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione ai settori ammessi ed all'attività della società.

In particolare devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori ammessi o funzionali all'attività sociale e/o devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, nella gestione o amministrazione di enti dell'area del non profit, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati.

La società garantisce la presenza, nei propri Organi, di

soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della stessa.

Nella nomina dei componenti degli Organi, adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.

I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della società.

Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La società si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, come ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti.

Non possono rivestire cariche sociali gli Amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della società.

Articolo 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea, da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;
- c) più amministratori, fino ad un massimo di cinque, con firma disgiunta salvo il diritto di opposizione disciplinato dall' art.2257 c.c. o congiunta, ovvero disgiunta, salvo il compimento di operazioni di acquisto o trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili registrati, nonché la costituzione di diritti reali sugli stessi, l'acquisto e

l'alienazione di aziende o rami d'azienda, l'assunzione di finanziamenti, la concessione di garanzie reali o personali, la gestione (ivi compresi l'assunzione e il licenziamento) del personale per le quali occorrerà la firma congiunta; dovranno comunque essere decise con il metodo collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione dell'aumento di capitale per delega.

L'organo amministrativo, conformemente alla struttura stabilita dai soci all'atto di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dall'atto costitutivo attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Le eventuali limitazioni ai poteri gestori vengono rimesse alla competenza dei soci.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito con l'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci, mentre non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre

giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere più giovane d'età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è prevalente, salvo in caso di Consiglio composto da due membri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in video o in audio conferenza, con le dovute garanzie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Articolo 16 - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in misura non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 3 comma 2 D.Lgs 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel limite previsto per gli amministratori.

Articolo 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente nei casi di

assenza o impedimento del Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'Articolo 10 D.Lgs 112/2017 e con le modalità ivi previste, la società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso composto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea all'atto di nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della società.

I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale tutti i membri dovranno essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa e di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale, del quale attesta la conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 112/2017.

Articolo 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità di legge. L'assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatta salva la convocazione entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 del decreto Legislativo 112/2017.

Articolo 20 - UTILI

La società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili netti e gli avanzi di gestione, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale. E' fatto

in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D.Lgs 112/2017, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

La società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2021, informa annualmente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la presentazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto entro il mese di giugno, ovvero ogni qualvolta si verificano eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, contenente informazioni sull'andamento effettivo e prevedibile dell'attività di impresa, sulla natura e qualità dei beni e servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell'impresa stessa, sulle eventuali criticità segnalate dall'organo di controllo interno, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, ai contratti di lavoro ed ai profili relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati, e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale.

I lavoratori ed i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti o proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente, indirizzandole all'organo amministrativo, il quale dovrà, ove ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori o i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante. Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni, dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Le modalità di coinvolgimento, finalizzate ad assicurare la piena accessibilità delle informazioni, garantiscono l'efficacia delle iniziative adottate attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e degli eventuali stakeholders. Viene assicurata la possibilità di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite ed assicurare eventuali pareri non vincolanti da fornire all'Organo amministrativo. Le informazioni vengono altresì rese disponibili attraverso il sito internet dell'impresa sociale e/o attraverso newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti delle categorie interessate ed ai loro rappresentanti.

I rappresentanti dei lavoratori riceveranno specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro, al welfare aziendale, alla qualità della vita in azienda, ai programmi ed alle iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il miglioramento ed il benessere organizzativo.

L'impresa si impegna a dare comunicazioni specifiche sulla qualità e sull'innovazione migliorativa dei beni e dei servizi prodotti.

Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari operanti nell'impresa, degli stakeholders, dei soggetti rappresentativi di interessi anche diffusi, sono orientate a garantire la massima trasparenza prevedendo - nei casi in cui si ravveda la necessità di garantire l'adeguatezza informativa - la nomina di un rappresentante per la partecipazione all'Organo assembleare o la nomina di un rappresentante nell'organo amministrativo e di controllo qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 11, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 112/2017. I rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti degli utenti e degli altri soggetti individuati come direttamente interessati, con riferimento alle specifiche tematiche di rispettivo interesse, avranno la possibilità di formulare proposte o pareri non vincolanti da far pervenire al Consiglio di amministrazione che è tenuto a fornire adeguata

motivazione, per iscritto, dell'eventuale mancata adesione ai pareri formulati.

È prevista la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, di prendere parte alle assemblee straordinarie ed ordinarie dei soci senza diritto di voto, così come potranno richiedere la parola nelle assemblee assimilabili alle ordinarie e così come verranno consultati nelle assemblee assimilabili alle straordinarie sui punti all'ordine del giorno riguardanti le questioni di loro interesse.

L'impresa si atterrà a tutte le disposizioni previste nel decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 7 settembre 2021.

Articolo 22 - SCIoglimento

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento volontario anticipato della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 23 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvederà alla nomina ed alla determinazione del numero, dei poteri e delle attribuzioni dei liquidatori, con indicazione di quello o di quelli cui spetterà la rappresentanza della società e stabilirà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto con l'osservanza delle norme di legge. La società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

In caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo sarà alla CARITAS DIOCESANA di Ascoli Piceno.

Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che avesse ad insorgere fra la società ed i soci, fra i soci tra di loro, fra gli amministratori e fra i liquidatori, in dipendenza dei rapporti enunciati nel presente statuto e dalle successive eventuali modificazioni, nonché in genere in relazione ai rapporti sociali, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione nell'osservanza dei disposti del d.lgs. n. 28/2010 e delle norme dal medesimo richiamate.

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso l'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di cui infra e il ricorso allo stesso è obbligatorio prima di dare avvio all'arbitrato irrituale che sarà definito da un collegio arbitrale composto da tre membri, da designarsi dal presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua

sede legale. Il Collegio arbitrale giudicherà pro bono et aequo senza alcuna formalità di procedura, ed il lodo sarà inappellabile ed avrà efficacia di contratto fra le parti. La modifica e la soppressione di detta clausola dovranno essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni di legge, alle norme del codice del Terzo settore di cui all'Articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile.

FIRMATI: Vagnoni Tiziana - Sgariglia Simonetta - Daniela Bruni - Francesca Erculei - Gabriella Viviano - Cavatrunci Luca - Albino Farina Notaio (segue impronta sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 art.23 comma 3, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registrato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 14 marzo 2025